

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 12581 Anno 2022**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE**

**Relatore: MOSCARINI ANNA**

**Data pubblicazione: 20/04/2022**

## **ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 31887-2020 proposto da:

DRAGO PAOLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CARLO DAL PRA';

**- *ricorrente* -**

***contro***

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA , in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA N. 86, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MELUCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUANA MASIERO;

**- *controricorrente* -**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 1198/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

**Considerato che:**

**1.** Paolo Drago propose ricorso ex art. 702 c.p.c. per sentir pronunciare la condanna della Azienda Ulss 6 Euganea ai danni consequenti ad un trattamento chirurgico al colon eseguito senza rispetto delle linee guida.

**2.** Il Tribunale di Padova condannò la Azienda convenuta al pagamento della somma di € 293.245,49 oltre interessi al tasso legale e la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 5/5/2020, accogliendo un unico motivo di appello della Azienda, ha riformato la sentenza di primo grado in punto di quantificazione degli interessi, escludendo l'applicazione dell'art. 1284 co. 4 per il caso di ritardato adempimento nelle transazioni commerciali ed indicando -quale calcolo degli interessi- la differenza tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato ogni anno ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c.

**3** Avverso la sentenza Paolo Drago ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L'azienda ha resistito al ricorso con controricorso.

**4.** Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

**Ritenuto che:**

**1.** Con l'unico motivo – violazione ed errata applicazione dell'art. 1284, co. 4 c.c. errata affermazione circa l'inapplicabilità del saggio di interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali alla materia del risarcimento del danno da responsabilità medica anche dal momento in cui è proposta domanda giudiziale- il ricorrente censura la sentenza assumendo che, nel caso di contratto di spadalità e di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sulla base dell'art. 1284, 4° co. c.c.

**1.1** Il Collegio ritiene che la questione sia di elevata importanza *non conflitta* e che su di essa non si sia consolidato un univoco orientamento di legittimità, fatto salve due pronunce della terza sezione (Cass., 3 , n. 28409 del 7/11/2018 e Cass., 3, n. 7966 del 20/4/2020) che hanno escluso l'applicazione della disposizione e dunque del criterio di computo degli interessi ai giudizi risarcitorii. In assenza di un consolidato orientamento di legittimità il Collegio reputa di rinviare la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, in data 12 gennaio 2022